

SENT. N. 4037/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA

composta dai seguenti magistrati

dott. Luciano PAGLIARO	Presidente
dott. Vincenzo LO PRESTI	Giudice estensore
dott. Giuseppe COLAVECCHIO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al numero 56616 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di D A.

Uditi, alla pubblica udienza del 27-10-2011, il relatore Consigliere Dr. Vincenzo Lo Presti ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Regionale dr. Giuseppe Aloisio.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

FATTO

A seguito della Deliberazione n. 3 del 6 novembre 2007 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nella quale venivano evidenziate varie irregolarità in ordine all'affidamento di incarichi di consulenza a professionisti esterni, da parte del Sindaco del Comune di XXXXXXXXXXXXX, nel corso dell'esercizio finanziario 2005, la Procura regionale presso questa Corte, acquisiva una relazione ispettiva redatta da un funzionario dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali della Regione Siciliana.

Da tale relazione, secondo il PM, sarebbe emerso un danno, per l'Amministrazione Comunale, di oltre 200.000,00 euro; risulta, infatti, che il

Sindaco D A avrebbe illegittimamente affidato, nel corso degli anni 2003, 2004 e 2005, una serie di incarichi di collaborazione a vari professionisti esterni.

In particolare:

con determina sindacale n. 15 del 17 giugno 2004 ha affidato alla società cooperativa a.r.l. Esseci, con sede in Caltavuturo, "l'incarico per l'impianto dell'ufficio tributi comunale" e, contestualmente, ad un professionista esterno, l'Avvocato Tommaso Scanio, "l'incarico di consulenza" presso il medesimo ufficio, prevedendo un compenso, rispettivamente, di € 30.000,00 e di € 20.000,00; gli incarichi venivano successivamente prorogati fino al 31 dicembre 2005 con la determina n. 38 del 29 luglio 2005, con una spesa ulteriore di euro 24.600,00; l'illegittimità delle predette delibere emergerebbe dal fatto che le stesse risultano prive di qualunque riferimento normativo, prive di qualsiasi analisi sulla congruità dei costi in rapporto alla "qualità" delle prestazioni, nonché mancanti di un minimo criterio di selezione nella scelta delle professionalità; con determina sindacale n. 13 del 10 giugno 2003 ha affidato alla Signora Sausa Leonarda, assistente sociale, un incarico "di consulenza" per mesi sette, prevedendo un compenso di € 1.291,14 mensile; l'incarico veniva dallo stesso Sindaco D successivamente prorogato per un periodo di mesi undici, con la determina n. 32 del 19 dicembre 2003, e poi prorogato per tutto il 2005 con la determina n. 38 del 27 dicembre 2004, per una spesa complessiva di euro 38.734,20; anche l'illegittimità delle predette delibere emergerebbe dal fatto che le stesse risultano prive di qualunque riferimento normativo, prive di qualsiasi analisi sulla congruità dei costi in rapporto alla "qualità" delle prestazioni, nonché mancanti di un minimo criterio di selezione nella scelta delle professionalità; inoltre, i disciplinari di incarico non risultano firmati dalla parti contraenti e manca la valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente prevista dall'**art. 1, comma 42, della legge 311/2004**; con determine sindacali n. 18/2003 e n. 24/2003, ha affidato al Geometra Di Sanzo Giuseppe ed al Geometra Coco Vincenzo, un medesimo incarico "individuale di collaborazione con l'ufficio tecnico comunale per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia" per la durata di mesi dodici, prevedendo, rispettivamente, un compenso di € 12.000,00 annuo per il primo e di € 14.400,00 annuo per il secondo; gli incarichi venivano dallo stesso Sindaco D successivamente prorogati per un periodo di ulteriori mesi

dodici, con la determina n. 17 del 21 giugno 2004, e poi prorogati per altri quindici mesi con la determina n. 29 del 4 luglio 2005, per una spesa complessiva di euro 46.500,00 per il geom. Di Sanzo ed euro 55.800,00 per il Geom. Coco; infine anche l'illegittimità delle predette delibere emergerebbe dal fatto che le stesse risultano prive di qualsiasi analisi sulla congruità dei costi in rapporto alla "qualità" delle prestazioni, nonché mancanti di un minimo criterio di selezione nella scelta delle professionalità; inoltre, mancano i disciplinari di incarico e manca la valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente prevista dall'art. 1, comma 42, della legge 311/2004.

Con invito a dedurre depositato il 25 settembre 2009 e notificato il 6 ottobre 2009, il PM ha contestato al Sindaco A D un danno complessivo, inizialmente calcolato in euro 217.934,20, per l'illegittimo conferimento dei predetti incarichi esterni.

Con memoria depositata in data 9 novembre 2009, il Sindaco D ha contestato l'addebito, evidenziando una situazione di carenza di personale nei settori interessati.

Con riferimento, in particolare, all'Ufficio Tributi, ha sottolineato che la Cooperativa Esseci aveva già stipulato con l'amministrazione comunale una convenzione per la riscossione e la consulenza in materia tributaria, per altro a fronte di un compenso notevolmente superiore, mentre l'Avv. Scanio, scelto per le sue specifiche competenze professionali, garantendo una presenza di due giorni a settimana, ha curato il settore del contenzioso in materia tributaria.

Con riguardo alla figura dell'Assistente Sociale (Sig.ra Leonarda Sausa), il Sindaco D ha evidenziato la vacanza, nell'organigramma del Comune, di tale figura, prevista in pianta organica e necessaria nell'ambito di un complesso tessuto sociale, quale quello del Comune di XXXXXXXXXXXXX.

Infine, con riferimento ai due tecnici (Geom. Di Sanzo e Geom. Lo Coco), il Sindaco D ha affermato che l'Ufficio Tecnico risulta "sottostrutturato rispetto alle richieste degli utenti", avendo il Comune "subito un incremento demografico-residenziale notevole, nonché un notevole sviluppo urbanistico turistico residenziale"; di conseguenza, l'incarico ai due tecnici si sarebbe reso necessario "per evitare di subire ritardi enormi nell'espletamento delle pratiche in sanatoria".

In conclusione di memoria, il Sindaco D richiedeva un ulteriore termine "per le acquisizioni documentali ultronee".

Non avendo ricevuto alcuna successiva comunicazione da parte del Sindaco D, il PM provvedeva direttamente, per il tramite del funzionario delegato per gli accertamenti istruttori, all'acquisizione di tutta la documentazione pertinente (trasmessa con nota n.34180 del 21 dicembre 2009, pervenuta in data 11 gennaio 2010).

Nell'atto di citazione il PM ha rilevato che, secondo la più recente giurisprudenza, "il conferimento di un incarico esterno", assegnato ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, deve essere "giustificato unicamente per far ricorso ad alte professionalità" e deve "seguire un esame approfondito della utilità effettiva della prestazione e dopo il riscontro dell'assenza di risorse umane interne capaci di dare il proprio contributo; ... l'amministrazione deve, altresì, accertare - anche attraverso un meccanismo di selezione informale - che l'estraneo sia "idoneo allo scopo" e che "in sostanza, sulla base di tali principi, il ricorso a risorse umane esterne è stato (ed è) ritenuto come estrema ratio, poiché consentito solo nei casi previsti dalla legge od in relazione ad eventi straordinari, non sopportabili con la struttura burocratica esistente, posto che la pubblica amministrazione deve provvedere ai suoi compiti con la propria organizzazione e il proprio personale" (Corte dei conti, Sez. Toscana n. 282/08).

In buona sostanza, la legittimità dell'incarico è data dalla rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione; dalla inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; dall'indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; dall'indicazione della durata dell'incarico; dalla proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione; (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 6/2005).

Pertanto, "la generica necessità di prosecuzione del lavoro già svolto dal medesimo professionista in forza di precedenti incarichi (...) lascia emergere un profilo di illegittimità, poiché evidenzia la sussistenza del carattere della continuità della prestazione, del tutto incompatibile con il profilo

dell'eccezionalità della consulenza esterna. Infatti gli stessi non possono implicare attività continuativa, bensì, in un contesto di temporaneità, l'esigenza di soluzione di specifiche problematiche" (Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna n. 463/04; Corte dei conti, Sez. Toscana n. 282/08).

Alla luce di quanto sin qui osservato, i predetti incarichi, conferiti e successivamente rinnovati dal Sindaco D A sono da ritenersi illegittimi, sia per la mancanza di un minimo di selezione per l'acquisizione delle migliori professionalità, che per la mancanza di indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico, nonché per l'incerta proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione.

Infine, il PM ha osservato che l'esigenza di ricorrere ad un esperto esterno per la rapida e definitiva risoluzione di un problema specifico mal si concilia con il reiterato rinnovo dell'incarico.

Di conseguenza, la responsabilità amministrativa per l'illegittimo conferimento, ed i successivi rinnovi, degli incarichi di collaborazione esterna alla Società cooperativa a.r.l. Esseci, all'Avvocato Tommaso Scanio, alla Signora Leonarda Sausa ed ai Geometri Giuseppe Di Sanzo e Vincenzo Coco, che ha causato all'Ente un danno complessivo di € 215.634,20 (somma ricalcolata sulla base delle delibere acquisite), sarebbe imputabile a D A, Sindaco del Comune di XXXXXXXXXXXXX, nei confronti del quale viene configurato l'elemento psicologico della colpa grave, poiché, con condotta gravemente negligente, ha violato la disciplina dettata dall' **art. 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001**.

Nella sua posizione di vertice dell'amministrazione comunale, il Sindaco non poteva non conoscere le disposizioni riguardanti il delicato settore del conferimento di incarichi esterni.

Tali incarichi, riguardanti diversi settori della macchina amministrativa comunale, risultano conferiti e prorogati (in chiara violazione del principio di eccezionalità degli stessi) con motivazioni scarse e carenti, sulla base di giustificazioni per lo più postume e poco convincenti.

La generica affermazione della necessità degli stessi, giustificata, ad avviso del Sindaco D, dal pensionamento di personale di ruolo ovvero da un presunto abnorme carico dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Tecnico non appare sufficiente, secondo il PM, alla luce di quanto chiaramente affermato dalla

giurisprudenza, ad escludere la responsabilità amministrativa per le somme corrispondenti agli emolumenti pagati dal Comune ma, a tutto concedere, potrebbe giustificare l'esercizio del potere riduttivo, di esclusiva competenza del Collegio.

In conclusione, quindi, il PM ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 215.634,20 (duecentoquindicimila seicento trentaquattro/20) in favore del Comune di XXXXXXXXXXXXX, oltre rivalutazione, interessi e spese del presente procedimento, fatta salva ogni diversa determinazione del Collegio.

DIRITTO

L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero concernente un'ipotesi di danno erariale riconducibile agli esborsi sostenuti dal Comune di XXXXXXXXXXXXX per l'illegittimo conferimento, ed i successivi rinnovi, degli incarichi di collaborazione esterna alla Società cooperativa a.r.l. Esseci, all'Avvocato Tommaso Scanio, alla Signora Leonarda Sausa ed ai Geometri Giuseppe Di Sanzo e Vincenzo Coco, che ha causato all'Ente un danno complessivo di € 215.634,20.

Le delibere di conferimento degli incarichi, secondo la prospettazione attorea, evidenzerebbero la violazione degli stringenti limiti posti dalla disciplina di settore.

Gli incarichi sopra indicati presentano numerosi profili di difformità rispetto ai parametri normativi che, in maniera cogente, ne regolano i conferimenti.

Tali parametri devono rinvenirsi, per tutte le amministrazioni ed enti pubblici, nell'**art. 7, comma 6, del D.Lgs. 29/1993**, che prevedeva che «per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».

Con il **D.Lgs. 165/2001**, la possibilità di "esternalizzazione" di attività è stata disciplinata con maggiore puntualità e rigore, prevedendo (art. 7, comma 6) che «per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».

In definitiva, dalla disciplina di riferimento emerge l'obbligo per le Amministrazioni e gli Enti pubblici di svolgere, di norma, i compiti istituzionali avvalendosi del personale interno. Tale regola è espressione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione ed è strumentalmente volta ad assicurare l'economicità dell'azione pubblica.

Il conferimento degli incarichi di consulenza a soggetti esterni rappresenta un'opzione operativa percorribile solo in presenza di speciali condizioni e, segnatamente, laddove sussistano (e vengano conseguentemente esternate nella motivazione del pertinente provvedimento di conferimento) i seguenti presupposti: assenza di una apposita struttura organizzativa ovvero una carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata funzione, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale; indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; indicazione della durata dell'incarico; proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione.

Detti presupposti sono cumulativi e, soprattutto, devono essere oggettivamente sussistenti.

Nella vicenda in esame gli incarichi sopra indicati risultano conferiti senza rispettare le condizioni che legittimavano l'impiego della speciale soluzione gestionale. Ed, infatti, sulla base della documentazione in atti:

non risultano esplicitati i connotati di alta specializzazione dei soggetti chiamati a prestare ausilio all'Ente; non risulta essere stata compiuta alcuna concreta verifica circa la sussistenza di risorse interne, mediante una concreta valutazione dei livelli di esperienza dei dipendenti ed un apprezzamento del grado di adeguatezza delle cognizioni specialistiche dei medesimi per i realizzandi interventi; non vi è una congrua specificazione dell'attività richiesta ai soggetti incaricati; non sono stati esplicitati i parametri in base ai quali sono stati quantificati i compensi dei consulenti; non è rinvenibile alcun apprezzamento della congruità della durata delle prestazioni richieste.

Con specifico riferimento alla indispensabile previa verifica di adeguate professionalità interne, il ricorrente, in sede di controdeduzioni alla contestazione preliminare di responsabilità ha affermato di aver conferito i predetti incarichi per carenza di personale nei settori interessati.

La doglianza, però, evidenzia un errore di prospettiva.

La dimostrazione della carenza di personale nei settori interessati e soprattutto dell'insussistenza di adeguate professionalità interne con le quali far fronte alle esigenze istituzionali, infatti, sarebbe dovuta emergere, come risultato esplicito di una indagine effettivamente compiuta, prima del conferimento dell'incarico.

Pertanto, non gravava sulla Procura l'onere di dimostrare che con il personale interno poteva farsi fronte alle attività per le quali erano stati conferiti incarichi a soggetti esterni. In altri termini, l'inottemperanza all'obbligo di legge di verificare la sussistenza di una condizione legittimante l'impiego di uno strumento operativo, non rovescia sul soggetto che quell'inottemperanza contesta, l'onere di dimostrarne la ricorrenza. Quell'obbligo era e continua ad essere riferibile, esclusivamente, al soggetto che quella verifica era chiamato a compiere prima di conferire l'incarico.

Sulla Procura agente, quindi, incombeva esclusivamente l'onere di constatare l'insussistenza di quell'approfondimento di carattere preliminare. E tale onere probatorio risulta compiutamente assolto.

A tali profili invalidanti, afferenti i singoli conferimenti di incarico, si affianca, poi, un'altra anomalia alla quale deve riconoscersi una non minore portata inficiante.

Non può infatti essere sottaciuto che i conferimenti sono stati operati senza assicurare adeguata pubblicità alle esigenze che giustificavano il ricorso a professionalità esterne, senza, cioè, avviare procedure che consentissero di contemperare i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza dell'Ente di approvvigionarsi all'esterno di apporti collaborativi a costi congrui, frutto del fisiologico operare delle regole della concorrenza.

Per altro sembra opportuno evidenziare che, secondo un orientamento giurisprudenziale pressoché pacifico (cfr., ex multis, Corte conti, Sez. Lombardia, 5 marzo 2007, n. 141; id., Sez. App. III, 10 marzo 2003, n. 100/A; id., Sez. Molise, 4 aprile 2002, n. 65/E), i profili di illegittimità degli atti costituiscono un sintomo della dannosità per l'erario delle condotte che all'adozione di quegli atti abbiano concorso.

In altri termini, la non conformità dell'azione amministrativa alle puntuali prescrizioni che ne regolano lo svolgimento pur non essendo idonea a generare, di per sé, una responsabilità amministrativa in capo all'agente, può assumere rilevanza allorché quegli atti integrino una condotta almeno gravemente colposa, foriera di un nocimento economico per l'Amministrazione.

Tale principio, certamente valevole come enunciazione di sintesi deve comunque subire un'operazione di attualizzazione e specificazione, per tener conto dei peculiari connotati dell'agire pubblico che, di volta in volta, viene portato all'attenzione del Giudice contabile.

Ebbene, tale operazione di taratura del principio porta il Collegio a ritenere che le plurime e qualitativamente significative devianze dalle vincolanti prescrizioni di riferimento in occasione dei conferimenti degli incarichi di consulenza in precedenza specificati integrano fatti dannosi per l'erario dell'Ente.

A tale conclusione induce la considerazione secondo la quale gli stringenti limiti al conferimento degli incarichi a soggetti esterni sono posti a garanzia del preminente interesse alla corretta ed oculata allocazione delle risorse, nonché a presidio degli equilibri di finanza pubblica. La

preservazione di tali valori ha luogo, oltre che attraverso la fissazione di tetti quantitativi alla spesa, anche mediante l'imposizione di vincoli di carattere modale che definiscono condizioni e procedure che legittimano l'esborso.

In tale peculiare contesto, il rispetto delle limitazioni, per quanto di rilievo nel presente giudizio, di carattere modale è presupposto di legittimità della spesa sostenuta per la remunerazione del consulente: le lacune procedurali, rilevabili per il tramite della motivazione del provvedimento, quindi, non sono meri vizi inficianti l'azione amministrativa con rilevanza circoscritta alla sfera di legittimità del provvedimento, ma si riverberano anche sugli effetti economici prodotti da questo, rendendo, automaticamente, dannosa per l'erario la conseguente spesa.

Tale ricostruzione è in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato sia in primo grado (tra le tante, più di recente, Sez. Giur. Lazio Sent. 6.5.2008, n. 736; Sez. Giur. Sicilia Sent. 7.1.2008, n. 185; Sez. Giur. Molise Sent. 28.2.2007, n. 50; Sez. Giur. Sicilia Sent. 21.9.2007, n. 2492; Sez. Giur. Veneto Sent. 3.4.2007, n. 303; Sez. Giur. Calabria Sent. 30.8.2006, n. 672), che in grado di appello (ex pluribus: Sez. I App. Sent. 28.5.2008, n. 237; Sez. App. III Sent. 5.4.2006, n. 173; Sez. App. II Sent. 20.3.2006, n. 122; Sez. App. II Sent. 16.2.2006, n. 107; Sez. App. III Sent. 6.2.2006, n. 74; Sez. App. I Sent. 4.10.2005, n. 304; Sez. App. I Sent. 8.8.2005, n. 259; Sez. App. I Sent. 31.5.2005, n. 187; Sez. App. III Sent. 13.4.2005, n. 183; Sez. App. II Sent. 28.11.2005, n. 389).

In particolare, poi, tale indirizzo ha ricevuto anche l'avallo della locale Sezione d'Appello (cfr. Sent. 101/A/2010; 196/A/2009; 284/A/2008; 206/A/2008; 122/A/2008; 48/A/2007), la quale, dopo aver evidenziato che le speciali condizioni (rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente; assenza di una apposita struttura organizzativa della P.A. ovvero carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata funzione pubblica, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale della P.A. o dell'ente pubblico; indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; indicazione della durata dell'incarico, svolgimento da parte del consulente privato di un'attività non continuativa; proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita

dall'amministrazione) che legittimano il conferimento degli incarichi di consulenza a professionisti esterni alla P.A. «devono coesistere e, soprattutto, devono essere oggettivamente sussistenti», ha affermato che, «nei rapporti pubblicistici (...) si deve tenere conto dei limiti posti dal legislatore all'azione degli amministratori, soprattutto quando, come nella specie, detti limiti mirano a tutelare preminenti interessi pubblici, quali quelli che si ricollegano alle esigenze di equilibrio della finanza pubblica in un momento di grave crisi economico - finanziaria del paese. Pertanto, quando, come nel caso in esame, il legislatore pone agli amministratori pubblici determinati vincoli di spesa, ritenendo implicitamente non utile tutte quelle spese che non rispettino i limiti da esso posti, è sufficiente che la spesa si effettui contra legem perché si realizzi il danno».

L'illegittimità dei conferimenti degli incarichi costituisce il presupposto di anti giuridicità da cui è viziato il comportamento dell'odierno convenuto e l'antecedente causale da cui discende il danno erariale subito dall'Ente pari alle somme che sono state pagate per la remunerazione dei consulenti.

Tale condotta appare imputabile quantomeno a titolo di colpa grave.

Il convenuto, infatti, ha reiteratamente posto in essere comportamenti espressivi, in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte, Sez. App. Sicilia 101/A/2010), di un elevato grado di colpevolezza, e cioè connotati da "evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d'ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza"(SS.RR. n. 56/A del 1997).

In definitiva, considerando che le prescrizioni normative a cui doveva imperativamente essere conformata la condotta gestionale afferente l'impiego di professionisti esterni erano di una chiarezza tale non consentire alcun ragionevole spazio di opinabilità interpretativa e applicativa, deve ritenersi che i reiterati e relevantissimi scostamenti dal solco della legittimità siano dipesi da ingiustificabile leggerezza gestionale che integra una condotta gravemente colposa.

Conclusivamente, il Collegio reputa sussistenti i presupposti per la configurabilità, in relazione ai conferimenti di incarico predetti, della responsabilità amministrativa in capo al convenuto-

In particolare, ritiene che condotte a quest'ultimo imputate a titolo di colpa grave, abbiano generato un danno per l'erario dell'Ente pari, complessivamente, ad € 215.634,20.

Atteso che la pretesa azionata ha ad oggetto un debito di valore, detto importo dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, dalla data di ciascun pagamento degli emolumenti ai soggetti incaricati alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Sulla somma in tal modo rivalutata andranno corrisposti gli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, condanna D A, al pagamento, in favore del Comune di XXXXXXXXXXXXX (PA), della somma di €. 215.634,20, somma da maggiorare della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, dalla data di ciascun pagamento alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali maturandi, sull'importo rivalutato, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna altresì il medesimo al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi €.192,73.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 27-10- 2011.